



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Belvì - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 31 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto dal titolo: "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì – CUP J73B10000440001. Progetto di fattibilità tecnica ed economica" - Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO che l'area del Comune di Belvì in cui ricadono gli interventi relativi ad un progetto di consolidamento di un versante denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì – CUP J73B10000440001. Progetto di fattibilità tecnica ed economica" è classificata a pericolosità molto elevata Hg4, elevata Hg3 e media da frana Hg2;

VISTA la dichiarazione del Comune di Belvì, allegata allo studio di compatibilità, con la quale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg4, Hg3 e Hg2, l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità geologica e geotecnica definito a supporto del progetto delle opere in argomento, redatto dai tecnici geol. Cristian Adamoli e ing. Emilio Balletto, trasmesso dall'Ufficio del Commissario Rischio Idrogeologico alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna nella sua versione definitiva con nota prot. n. 1022 del 02.02.2021, n. 3811 del 21.04. 2022 e n. 4775 del 16.05.2022 e costituito, oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato trasmesso digitalmente:

- *Studio di Compatibilità geologica e geotecnica R. 02 - Data 02.05.2022;*

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) e lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che nello studio in argomento lungo il versante Ovest denominato Pere Luxi che interessa una strada (via Dante) e alcune abitazioni del centro abitato, si prevedono i seguenti interventi di mitigazione divisi in 2 Lotti - Realizzazione di una batteria di 69 micropali a valle della Via Dante (Lotto 1); Completamento con la realizzazione di un'ulteriore batteria di 60 micropali e ripristino completo dei luoghi (Lotto 2);

VISTA la relazione istruttoria del 01.06.2022 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dall'Ufficio del Commissario Rischio Idrogeologico;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

ART.1 di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Belvì relativo ad un progetto stabilità del versante Ovest denominato Pere Luxi che interessa una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

strada (via Dante) e alcune abitazioni del centro abitato dal titolo: “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì – CUP J73B10000440001. Progetto di fattibilità tecnica ed economica”; a firma dei tecnici geol. Cristian Adamoli e ing. Emilio Balletto costituito dall'elaborato:

- *Studio di Compatibilità geologica e geotecnica R. 02 - Data 02.05.2022;*

ART.2

di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante soggetto a pericolosità da frana, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, “in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento “non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell' art.25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Siglato da :

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS